

Autore : Giancarlo Vitali

Direttore tecnico del centro di formazione iscritto all'albo dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale nr 839 deò 6/10/2014 Regione Lombardia

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

REGIA DELLA SICUREZZA - RUOLO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Premesse

*Il presente documento è stato redatto avendo **una finalità precisa** ovvero quella di tutelare il committente dalle responsabilità derivanti in materia di sicurezza per i lavoratori e non dagli obblighi legislativi in materia di appalto dei lavori o dai regolamenti edilizi .*

Il documento non entra nel merito dei requisiti professionali o degli obblighi delle nomine in quanto la legislazione vigente varia a seconda della tipologia di intervento e da diversi fattori .

Lo scrivente fornisce una propria interpretazione di come procedere , a prescindere dagli obblighi, per evitare spiacevoli inconvenienti nel caso di incidenti dei lavoratori dimostrando di aver adottato ogni misura possibile oltre il dettato normativo puro e semplice .

MEMORANDUM DEL COMMITTENTE /RESPONSABILE DEI LAVORI

1. *Nel momento in cui impartisci ordini, metti a disposizione le tue attrezzature;*
sei responsabile della salute del lavoratore
2. **Sei sempre responsabile** anche in caso di errore del lavoratore perché la norma antinfortunistica lo tutela sempre
3. **Impedisci** alle imprese appaltanti ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto verificare l'osservanza di tali norme
4. **Impedisci** alle imprese appaltanti ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto verificare l'osservanza di tali norme
5. **Verifica l'operato** del responsabile del servizio prevenzione e protezione; la sua presenza non ti esonera dalle tue responsabilità
6. **Verifica** attentamente **l'idoneità tecnica dell'appaltatore**
7. **Informa** immediatamente e con completezza l'appaltatore circa i rischi del lavoro assegnato
8. **Ispeziona** frequentemente il cantiere per verificare che l'appaltatore ed i suoi dipendenti rispettino le norme e blocca immediatamente i lavori in caso di inosservanza
9. La prima cosa da fare dopo aver assegnato i lavori all'appaltatore **è convocare una riunione** per definire e promuovere gli interventi di prevenzione e protezione. Tali riunioni devono essere **fatte periodicamente**
10. **Assegna i lavori** solo ad imprese dotate di adeguata organizzazione tecnica, in caso contrario sarai tu a rivestire di «fatto» la figura di datore di lavoro degli operatori
11. **Nomina immediatamente** un responsabile dei lavori e delegalo all'adempimento a tutti gli obblighi in tema di sicurezza
12. **Informa immediatamente** di tale nomina l'ispettorato del lavoro. Invia tali informazioni anche in **forma scritta**

BIGNAMI DEL COMMITTENTE

Committente:

è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Responsabile dei lavori

La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria. Lo si deduce dalla definizione che dà l'art. 89, comma 1, lett. c):

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

In caso di mancata nomina, lo stesso coincide con il committente.

È buona regola nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:

- il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;
- l'opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).

La nomina deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data.

È fondamentale che l'incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega, altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina.

Nel primo caso questa figura si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente, mentre nel secondo è utile, oltre che sotto l'aspetto puramente tecnico, anche sotto l'aspetto pratico; in caso di sanzione, infatti, in assenza di nomina di tale figura, la stessa viene ripetuta per ogni committente.

È quindi auspicabile nominare un professionista al quale saranno delegati i compiti del committente, qualora questo non sia in grado di gestire il cantiere, o comunque preferisca farlo seguire a un soggetto propriamente qualificato.

Pur trattandosi di una figura alternativa, la sua nomina non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; quest'ultimo dovrà comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del professionista) e del culpa in vigilando (ne verifica l'operato).

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva¹¹⁴, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori

Sanzioni penali

- Art. 90, co. 3, 4, 5: *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)]*
- Art. 90, co. 9, lett. a): *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]*

Impresa affidataria:

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice:

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Definizione dell'impresa organizzata e strutturata:

L'organizzazione dell'azienda viene generalmente riassunta in uno schema denominato organigramma.

La struttura fa riferimento ai mezzi, materiali, attrezzature necessarie all'esecuzione dei specifici lavori

Idoneità tecnico-professionale:

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

La verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione dee essere attraverso le seguenti modalità:

- 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445*

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Tecnico abilitato

*Il tecnico abilitato è il referente tecnico responsabile del **rispetto delle normative urbanistiche-edilizie, strutturali, igienico-sanitarie, ma anche quelle relative al risparmio energetico e per ogni altra tipologia di ambito progettuale** che l'impresa, assistita di altri professionisti per conto della Committenza, deve eseguire "a regola d'arte" e nel rispetto di quanto ideato nel progetto.*

Progettista dell'intervento

Il Progettista nel mondo dell'edilizia, che sia un Architetto, un Ingegnere, o un geometra, è la figura professionale che grazie alle sue conoscenze tecniche e alla propria esperienza professionale, progetta e disegna con tavole tecniche ciò che sarà poi realizzato in fase di cantiere.

Il progettista redige, quindi, un progetto edilizio e definisce cosa verrà costruito e come verrà costruito. Per raggiungere questo obiettivo, il progettista deve possedere un'approfondita conoscenza dei materiali, delle tecniche di assemblaggio, delle norme tecniche e delle leggi che insistono sulla materia in cui intende operare.

*Il progettista deve avere l'abilitazione alla professione ed essere iscritto all'albo del relativo ramo professionale, che sia Architetto, Ingegnere, o Geometra: questo è fondamentale perché ogni progetto deve essere regolarmente timbrato e firmato dal progettista: il **timbro e la firma rappresentano il simbolo della responsabilità e della "paternità" delle scelte redatte nella fase progettuale.***

CSP Coordinatore della sicurezza in fase progettuale

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione:

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è un tecnico professionista nel settore edile, nominato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, e opera in concerto con il Progettista nella fase preliminare di progettazione per la realizzazione delle opere.

il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione farà riferimento agli obblighi normativi dettati dal Testo Unico della sicurezza, più precisamente dal Decreto Legislativo 81/08 s.m.i.

In particolar modo l'attività del professionista incaricato è di fondamentale importanza, seppur in fase di progettazione, in quanto deve procedere a sviluppare tutte le possibili accortezze progettuali affinché si possa prevedere qualsiasi rischio per le fasi successive dei lavori... Soggetto incaricato all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 D.Lgs. 81/08 s.m.i;

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). (nomina non obbligatoria se il committente assolve gli obblighi avendo specifica competenza)

*3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. **(nomina obbligatoria)***

CSE Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dell'edilizia è un tecnico professionista che, nominato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, gestisce le attività di organizzazione all'interno del cantiere durante le fasi di realizzazione dell'opera.

Questo ruolo professionale viene incaricato successivamente agli adempimenti redatti dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per cui in molti casi risulta essere la medesima persona, in modo da poter applicare ciò che è stato preventivamente dichiarato all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento...

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

*4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. **(nomina obbligatoria)***

*5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. **(nomina obbligatoria)***

DTL Direttore tecnico di cantiere

È delegato dall'impresa di costruzioni alla conduzione del cantiere; può coincidere con la figura del capocantiere (nel caso di piccoli cantieri) o essere un suo diretto superiore. Ha poteri decisionali sia in materia di programmazione operativa, sia di condotta esecutiva dei lavori.

Il Direttore Tecnico di cantiere prevista dal cosiddetto "Codice degli Appalti" Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale soggetto è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inoltre il Direttore Tecnico di cantiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Codice degli Appalti, infatti, prevede esplicitamente che: "[...] Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano [di sicurezza] da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori", evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri.

- *Supervisiona l'allestimento del cantiere e la preparazione dei lavori*
- *Effettua coordinamento e controllo dell'esecuzione dei lavori di installazione*
- *Effettua esami e prove di resistenza dei materiali e delle opere realizzate*
- *Redige elaborati progettuali in ambito delle misure di sicurezza in dotazione all'opera*
- *Assevera la conformità tecnica delle opere*

Il D. Lgs. 81/08 non obbliga il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici a nominare il Direttore Tecnico di Cantiere, ma nell'Allegato XV impone di specificarne il nominativo nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). Al di là di tale contraddizione, è bene ricordare che l'art. 97 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell'impresa affidataria di:

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;*
- coordinare gli interventi di organizzazione della sicurezza del cantiere tra le imprese esecutrici;*
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.*

Tali obblighi sono evidentemente delegabili dal datore di lavoro ai propri dirigenti e preposti: in tal caso, sempre l'art. 97 del D. Lgs. 81/08 prevede che per lo svolgimento di tali attività il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

DL Direttore dei Lavori

è una figura professionale che opera nell'ambito dell'edilizia; nominato dal committente delle opere, svolge varie attività con lo scopo di supervisionare l'andamento regolare del cantiere.

Il Direttore dei Lavori risponde del suo operato al committente di cui deve tutelare gli interessi durante l'appalto, facendo rispettare all'appaltatore le disposizioni di contratto e impartendo le necessarie istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni...

1. *Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.*

2. *Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto*

contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Cantiere temporaneo o mobile.

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

lavori edili o di ingegneria civile

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Quale responsabilità ricade sul committente/responsabile dei lavori che affida opere edili?

il committente è il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, così come la Corte di Cassazione ha avuto già modo di esprimersi in occasione di precedenti sentenze, anche un importante chiarimento in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori

Può essere ritenuto RESPONSABILE, a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore, su eventuali eventi lesivi occorsi agli addetti alle opere. Al committente veniva addebitata la colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e per non aver verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso PSC

In caso di infortunio di un lavoratore

Nel caso in cui un lavoratore subisca un infortunio o un evento mortale per violazione delle norme di sicurezza, il committente/responsabile dei lavori viene coinvolto in un procedimento penale nel caso di oltre 40 giorni indicati nell' idoneo verbale elaborato da pronto soccorso pertinente

Può subire una condanna prevista dal Codice penale (art. 589 e 590)

Dispositivo dell'art. 589

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Dispositivo dell'art. 590

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Il Codice penale I comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori sono considerati così gravi da meritare il massimo delle sanzioni

Art.40 Rapporto di causalità. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo

Quale responsabilità ricade sul conduttore dell'immobile che affida opere edili?

La Suprema Corte ricorda che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica anzitutto la disponibilità del bene, sia giuridica che materiale, e che «al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava solo sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono stati acquisiti alla sua disponibilità» (Cass. civ., n. 21788/2015).

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

Il danneggiato non ha l'onere di provare dolo o colpa del danneggiante mentre rimane, ovviamente, l'onere di dimostrare gli altri elementi costitutivi dell'illecito. Secondo il dettato della norma, invece, padroni e committenti non hanno la possibilità di fornire la prova contraria. Tuttavia, la giurisprudenza ammette la dimostrazione del caso fortuito a loro discolta

Art. 2049 - Culpa in eligendo

Colpa nella scelta. La locuzione si riferisce all'ipotesi di responsabilità di padroni e committenti in ordine ai danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. La ratio della disposizione è il rimprovero ai datori di lavoro per il fatto di non aver curato con la dovuta accortezza la scelta dei propri collaboratori in capo al Committente. In tema di affidamento opere, il culpa in eligendo del committente ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

Culpa in vigilando:

In tema di culpa in vigilando, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere, di cui alla norma generale contenuta nell'art. 2043 c.c., può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell'appaltatore al principio base della responsabilità civile

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Art. 2087. *Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

Preso atto della complessità per adempiere agli obblighi legislativi, in funzione delle svariate casistiche e tipologia di intervento riteniamo opportuno proporre un WADEMECUM operativo per semplificare le attività del committente in occasione di un intervento edilizio rientrante nei lavori edili o di ingegneria civile

La prima cosa necessaria da sapere **PRIMA** di intraprendere qualsiasi tipo di lavoro è a quale tipo di intervento edilizio rientra quello che intendiamo realizzare per poi stabilire quale pratica edilizia presentare (in questa fase è sempre consigliato affiancarsi ad un tecnico abilitato per verificare i regolamenti edilizi presenti nel comune dove si intende intervenire con i lavori). Di seguito riportiamo un esempio molto comune :

Tipo intervento	Luogo dell'intervento	Tipologia intervento	Attività	Permesso di costruire
Installazione impianto fotovoltaico	Centro storico	Straordinaria manutenzione	Edilizia libera	SCIA
	Area protetta	Straordinaria manutenzione	Edilizia libera	SCIA
	Area libera da vincoli	Ordinaria manutenzione	Edilizia libera	CILA
Installazione di impianti tecnologici	Area libera da vincoli	Straordinaria manutenzione	Edilizia libera	CILA
Installazione di misure di sicurezza permanenti in dotazione all'opera tipo "LINEE VITA"	Centro storico	Straordinaria manutenzione	Edilizia libera	SCIA
	Area protetta	Straordinaria manutenzione	Edilizia libera	SCIA
	Area libera da vincoli	Straordinaria manutenzione	Edilizia libera	CILA

L'intervento prevede fasi diverse:

Finalità	Vantaggi	Strumento	Incarico
Studio di fattibilità	Risparmio energetico	Progetto preliminare	Tecnico abilitato
Stima dei costi	Valutazione economica	Capitolato e computo metrico	Tecnico abilitato
PROGETTAZIONE			
Elaborati progettuali	Scelta tecnica condivisa	Progetto esecutivo	Tecnico abilitato
Progettazione	Scelte tecniche definite	Progetto costruttivo	Progettista dell'intervento
Coordinamento della sicurezza	Scelta delle misure tecniche di sicurezza da adottare durante l'esecuzione dei lavori	Piano di sicurezza e coordinamento	CSE: redige PSC
Adozione di misure di sicurezza in dotazione all'opera	Riduzione dei costi della sicurezza per la manutenzione dell'opera	Aggiornamento del fascicolo dell'opera allegato XVI D.Lgs. 81/08 s.m.i	CSE: predispone F.T.O.
REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
Realizzazione dell'opera a regola d'arte	Certezza dei costi, dei tempi, della qualità dei prodotti e servizi	Contratto di appalto	Impresa affidataria
Rispetto della conformità progettuale	Esclusioni di contenziosi	Accettazione del materiale Controllo attività del cantiere	Direttore dei lavori
Rispetto della conformità legislativa	Certezza della conformità	Rilascio asseverazione di conformità	Tecnico abilitato

FASE PROGETTUALE			
Nomine	Incarichi	Adempimenti	NOTE
Responsabile dei lavori	Nomina fatta dal committente del Responsabile del procedimento	Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	La nomina deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data. Deve essere dimostrata la libertà di spesa
CSP	Nomina fatta dal committente /responsabile de lavori Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera	Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione: <ul style="list-style-type: none"> • redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; • predisposizione del Fascicolo Tecnico dell'Opera 	La nomina deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data. Il CSP e il CSE possono essere anche la stessa persona e, in molti casi, è consigliabile che queste due figure siano racchiuse in uno stesso coordinatore
CSE	Nomina fatta dal committente /responsabile de lavori Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori	Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: coordina i lavori nella fase realizzativa dell'opera e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • sopralluoghi di sicurezza • aggiornamento del piano di sicurezza PSC • verifica del PSC e del POS • aggiornare i fascicoli 	
Tecnico abilitato	Nomina fatta dal committente /responsabile de lavori Il professionista deve avere l'abilitazione alla professione ed essere iscritto all'albo del relativo ramo professionale, che sia Architetto, Ingegnere, o Geometra	Gli elaborati progettuali verranno presentati in Comune previa l'eventuale verifica e/o approvazione degli enti proposti quali i Vigili del Fuoco, ASL, Ufficio Paesaggistica, Soprintendenza (se necessari).	Committente e professionista definiranno insieme il progetto e i vari interventi da realizzare in conformità al regolamento edilizio e quello igienico-sanitario.

<i>Progettista dell'intervento</i>	<i>Idem come sopra</i> <i>Queste due figure possono essere racchiuse in uno stesso</i>	<i>Il progettista redige un progetto edilizio e definisce cosa verrà costruito e come verrà costruito.</i> <i>ogni progetto deve essere regolarmente timbrato e firmato dal progettista</i>	<i>il timbro e la firma rappresentano il simbolo della responsabilità e della "paternità" delle scelte redatte nella fase progettuale.</i>
------------------------------------	---	--	--

<i>FASE ESECUTIVA</i>			
<i>Nomine</i>	<i>Incarichi</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>NOTE</i>
<i>Impresa affidataria</i>	<i>Contratto di appalto</i>	<i>Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i>	<i>Il committente /responsabile dei lavori deve sottoscrivere un contratto di appalto con l'impresa affidataria</i>
<i>Direttore dei lavori</i>	<i>Nomina fatta dal committente /responsabile de lavori</i>	<i>Accettazione del materiale</i> <i>Controllo attività del cantiere</i>	<i>È la figura tecnica che in base alle proprie conoscenze e competenze ne garantisce il risultato e la conformità progettuale</i>
<i>Tecnico abilitato</i>	<i>Nomina fatta dal committente /responsabile de lavori</i>	<i>Rilascia l'asseverazione di conformità legislativa</i> <i>Chiude la pratica edilizia</i> <i>Inoltre il fine lavori al committente</i>	<i>È la figura tecnica che in base alle proprie conoscenze e competenze ne garantisce il risultato e la conformità legislativa</i>

Tabella riassuntiva di utilità per il committente per intraprendere un corretto percorso prima di iniziare un lavoro edili o di ingegneria civile.

Nomina	Note	Incarico
Responsabile dei lavori	Con dimostrato potere di spesa	In forma scritta e sottoscritta con data certa
Tecnico abilitato	Ruoli che possono essere coperti da uno stesso professionista	
Progettista dell'intervento		
Direttore dei lavori		
CSP	Ruoli che possono essere coperti da uno stesso professionista	
CSE		

Per il responsabile dei lavori si deve accertare che:		
Adempimenti	Documenti	A
il Tecnico abilitato	Inoltri la Notifica preliminare	ASL - azienda sanitaria locale
	Inoltri la pratica edilizia	DPL – direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
		Amministrazione concedente (comune)
La notifica deve contenere i seguenti dati:		
1. data della comunicazione		
2. indirizzo del cantiere		
3. generalità del committente		
4. natura dell'opera		
5. responsabile dei lavori		
6. coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell'opera		
7. coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera		
8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere		
9. durata presunta dei lavori in cantiere		
10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere		
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere		
12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate		
13. ammontare complessivo presunto dei lavori.		
14. Dei soggetti coinvolti bisognerà inserire tutti i dati anagrafici , quindi nome, cognome, indirizzo e codice fiscale (o partita IVA).		
15. Oltre a questi dati è consigliabile inserire anche gli estremi del titolo abilitativo e i nominativi del progettista e del direttore dei lavori .		

<i>il responsabile dei lavori si deve accertare che:</i>		
<i>Adempimenti</i>	<i>Documenti</i>	<i>NOTE</i>
<i>il coordinatore della progettazione CSP</i>	<i>Rediga il PSC</i>	<i>Il piano di sicurezza e coordinamento PSC è parte integrante del contratto di appalto.</i>
<i>il responsabile dei lavori</i>	<i>Trasmetta il PSC</i>	<i>A tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.</i>
<p>Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento</p> <p>1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo¹²⁷, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.</p>		

<i>il responsabile dei lavori si deve accertare che:</i>		
<i>Adempimenti</i>	<i>Documenti</i>	<i>NOTE</i>
<i>il coordinatore della progettazione CSP</i>	<i>Predisponga un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera</i>	<i>i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI</i>
<i>il coordinatore per l'esecuzione dei lavori CSE</i>	<i>Adegua il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera</i>	<i>è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera</i>
<i>il direttore dei lavori</i>	<i>Aggiorni il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera</i>	<i>Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.</i>
<p>CONTENUTI</p> <p>Il fascicolo comprende tre capitoli:</p> <p>CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)</p> <p>CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).</p> <p>Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.</p> <p>Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.</p> <p>Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) accessi ai luoghi di lavoro;</p> <p>b) sicurezza dei luoghi di lavoro;</p> <p>c) impianti di alimentazione e di scarico;</p> <p>d) approvvigionamento e movimentazione materiali;</p> <p>e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;</p> <p>f) igiene sul lavoro;</p> <p>g) interferenze e protezione dei terzi.</p> <p>Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:</p> <p>a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;</p> <p>b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.</p> <p>CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).</p>		

il responsabile dei lavori prima della sottoscrizione del contratto di appalto con l'impresa affidataria deve verificare:

<i>Requisiti</i>	<i>Documentazione</i>	<i>Note</i>
<i>idoneità tecnica professionale</i>	<i>Visura camerale</i>	<i>Con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</i>
	<i>Attestati in materia di sicurezza sul lavoro</i>	<i>Competenze professionali acquisite in conformità e coerenza con il DM 8 GENNAIO 2018 e ai sensi della formazione obbligatoria ai lavoratori art 37 D.lgs 81/08 s.m.i</i>
	<i>Organizzazione aziendale</i>	<i>Almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni</i>
	<i>Competenze</i>	<i>Storico dei lavori</i>
	<i>Capacità economiche</i>	<i>Capitale sociale</i>
	<i>Assicurazioni</i>	<i>Copertura assicurativa</i>
	<i>DURC</i>	<i>documento unico di regolarità contributiva</i>
	<i>AUTOCERTIFICAZIONE</i>	<i>dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi</i>

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. *Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:*
 - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*
 - b) *documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo*
 - c) *documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*
 - d) *dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo*

2. *I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:*
 - a) *iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*
 - b) *specifici documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie*
 - c) *elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione*
 - d) *attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo*
 - e) *documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*

3. *In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.*

COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze facenti parte del Libretto Formativo del Cittadino Lavoratore Europeo

Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del :

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(Gazzetta Ufficiale n.39 del 15-2-2013)

Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13.

Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze.

Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura.

Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.

COMPETENZE TRASVERSALI

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

COMPETENZE AFFERENTI ALLA SICUREZZA E LA QUALITÀ

Si tratta di competenze tecnico-professionali relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale comuni a numerosi profili professionali presenti nella sezione 1 del QRSP. Si precisa che la competenza afferente alla sicurezza non costituisce riferimento per la progettazione di percorsi normati afferenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e pertanto non possono assolvere gli adempimenti correlati agli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE

Conoscenze	Abilità
D.Lgs. 81/2008	Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità
Dispositivi di protezione individuale e collettiva	Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio	Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità
Normativa ambientale e fattori di inquinamento	Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Nozioni di primo soccorso	
Segnali di divieto e prescrizioni correlate	

OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA

Conoscenze	Abilità
Direttive e normative sulla qualità di settore	Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità
Principi ed elementi di base di un sistema qualità	Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza
Procedure attinenti al sistema qualità	Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti	Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità	

CONTENUTI MINIMI DI UN ATTESTATO

**con valore di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE QNQ pari al valore EQF
“quadro regionale degli standard professionali «della regione Lombardia»**

⇒ <i>Profilo professionale</i>	<i>specifica della denominazione</i>
⇒ <i>Competenze certificate</i>	<i>specificare le denominazioni delle competenze effettivamente raggiunte di cui agli standard di riferimento, indipendentemente dal loro contesto di acquisizione. Utilizzare solo le denominazioni degli standard, non apportandovi modifiche o integrazioni.</i>
⇒ <i>Valore QNQ- EQF</i>	<i>Riportare - laddove definito - il livello di qualificazione dei Profili e degli elementi di professionalità (competenze) del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QNQ),</i>
⇒ <i>Soggetto certificatore</i>	<i>denominazione e sede.</i>
⇒ <i>ID SEDE</i>	<i>del soggetto certificatore.</i>
⇒ <i>ID CORSO</i>	<i>numero del corso</i>
⇒ <i>Data</i>	<i>erogazione del corso</i>
⇒ <i>Numero</i>	<i>numero progressivo dell'attestato</i>
⇒ <i>Durata</i>	<i>ore –giorni -</i>
⇒ <i>Contenuti</i>	<i>denominazioni dei moduli / unità formative e loro contenuti essenziali</i>
⇒ <i>Modalità pratiche di apprendimento</i>	
⇒ <i>Accertamento e valutazione</i>	

<i>Validità</i>	<i>Aggiornamento</i>	<i>Scadenza</i>
-----------------	----------------------	-----------------

<i>Firma docente</i>	<i>Firma tutor del corso</i>	<i>Firma del legale rappresentante</i>
----------------------	------------------------------	--